



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali



Nota di sintesi

N. 4 - gennaio 2023

A.S. 331 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

Iniziativa	Parlamentare
Numero di articoli ddl di ratifica	5
Presentazione al Senato	16 novembre 2022
Data di assegnazione	17 gennaio 2023
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 7 ^a (Cultura, istruzione)
Oneri finanziari	268 mila annui (a regime)

Contenuto dell'Accordo

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, governativo, di ratifica del medesimo Accordo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura ([A.S. 1278](#)).

Ricorrendone i requisiti, il disegno di legge può dunque essere esaminato con la procedura abbreviata prevista dall'[articolo 81](#) del Regolamento del Senato.

L'Accordo in titolo rientra nell'ambito degli strumenti volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese ed è destinato a sostituire una precedente intesa di settore risalente al 1953. Si propone di fornire un quadro giuridico ed un base finanziaria necessari per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Bolivia in questi importanti settori, al fine di rinsaldare ed intensificare ulteriormente i legami di amicizia già esistenti e di migliorare il quadro complessivo delle relazioni bilaterali.

In particolare con la ratifica del suddetto Accordo, si potrà disporre di quadro giuridico e di una base finanziaria necessari a sviluppare una ampia collaborazione bilaterale nei settori della cultura, delle scienze applicate, dello sport, della protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale, nonché a semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le procedure correlate, quantificandone al meglio la relativa spesa.

Si potranno, in particolare, implementare nuove forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico, tecnologico, dello sport e dei diritti umani e dare ulteriore stimolo a quelle esistenti come, ad esempio, nel settore della collaborazione interuniversitaria.

Si ricorda come la Bolivia, pur non essendo inserita nella lista dei Paesi prioritari per la cooperazione italiana allo sviluppo, come definiti dal [Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2021-2023](#), è in ogni caso compartecipe del vivace sviluppo politico, socioeconomico e culturale dell'America latina, che per l'Italia costituisce di per sé una priorità.

Articolato

L'Accordo è composto di 20 articoli.

Gli **artt. 1, 2 e 3** esplicitano l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la **cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico**, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.

L'**art. 4** prevede la possibilità per le Parti di chiedere la **partecipazione di Organismi internazionali** al finanziamento dei programmi e dei progetti promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo, nonché di promuovere progetti multilaterali nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza e alla tecnologia.

Gli **artt. 5, 6, 7 e 8** prevede l'impegno delle Parti a favorire e a promuovere le **attività di istituzioni culturali e scolastiche** nei due Paesi, il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari, nonché l'offerta di **borse di studio** a beneficio di studenti, specialisti e laureati dell'altro Paese.

Gli **artt. 9, 10, 11 e 12** impegnano le Parti alla collaborazione reciproca nei **settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo**, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte.

Gli **artt. 13 e 14** definiscono **ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze** fra le Parti, in relazione al settore dello **sport e della gioventù**, ai campi dei **diritti umani e delle libertà civili e politiche**, e a quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze.

L'**art. 15**, con riferimento alla **promozione della cooperazione scientifica e tecnologica** tra i due Paesi - in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali - consente la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Gli **artt. 16, 17 e 18** definiscono la collaborazione delle Parti nei **settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini**, della **valorizzazione del patrimonio culturale**, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale.

L'**art. 19** affida ad una **Commissione mista culturale, scientifica e tecnologica**, presieduta dai rispettivi Ministeri degli esteri, da convocarsi alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo.

L'**art. 20** dispone in ordine all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo, nonché alle modalità di approvazione di eventuali modifiche e di soluzione di eventuali controversie interpretative o applicative.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 5 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** ineriscono rispettivamente, all'**autorizzazione alla ratifica** e all'**ordine di esecuzione**.

Con riferimento **agli oneri economici** derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'**articolo 3** li valuta in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e in 188.300 euro

a decorrere dall'anno 2024, nonché, con riferimento alle restanti spese correlate all'insegnamento della lingua, agli scambi culturali e all'erogazione di borse di studio di cui agli articoli 2, secondo paragrafo, 5, 8, 9, 13, 14 e 16, in 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2022, prevedendone la relativa copertura.

Si segnala la necessità di aggiornare le coperture finanziarie previste dal disegno di legge, che si riferiscono anche al 2022.

L'**articolo 4** stabilisce che, ad eccezione delle spese indicati, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 5** stabilisce l'entrata in **all'entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica, per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari